



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'assessore

DECRETO N. 27 DEL 25/10/07

Oggetto: profilassi della trichinellosi : obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione ;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 191 del 4 aprile 2006 "attuazione della Direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici " ;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 2075/2005 del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni ;
- CONSIDERATO che nel corso degli anni 2005 , 2006 e 2007 si sono verificati nel territorio regionale casi di trichinellosi umana a seguito di consumo di carni suine infestate da Trichinella Britovi ;
- CONSIDERATO che la trichinellosi è una zoonosi responsabile di gravi implicazioni di ordine clinico per il consumatore di carni parassitate ;
- CONSIDERATO che la diffusione del parassita avviene anche attraverso la fauna silvestre, in particolare cinghiali e volpi ;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'assessore

RITENUTO di dover provvedere a tutelare la salute dei cittadini attraverso opportune misure di prevenzione che escludano la presenza del parassita nelle carni di selvaggina destinata al consumo umano ;

RITENUTO per le finalità sopra dette, di dover proseguire l'indagine epidemiologica avviata nelle scorse stagioni venatorie che consenta di conoscere la reale diffusione del parassita in tutto il territorio della Regione Sardegna ;

su conforma parere del Direttore Generale della Sanità

DECRETA

ART.1 Le carni di cinghiali e volpi cacciati nel territorio regionale non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, ancorché in piccole quantità al consumatore finale, né consumate per uso familiare se non preventivamente sottoposte ad esame trichinoscopico con esito favorevole.

L'esame trichinoscopico sarà eseguito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna utilizzando i metodi di individuazione di cui al Regolamento 2075/2005 CE, allegato I, capitoli I e II

ART. 2 Per l'effettuazione dell'esame trichinoscopico dalle carcasse dei cinghiali e delle volpi abbattute dovranno essere prelevati rispettivamente i pilastri del diaframma asportati alla base di inserzione anatomica, ed il muscolo tibiale anteriore.

I campioni prelevati devono essere opportunamente identificati, a cura e sotto la responsabilità del cacciatore, in modo da poter facilmente risalire al capo campionato o , in caso di sezionamento, a tutte le parti ottenute dalla carcassa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'assessore

- ART. 3 La consegna dei campioni dovrà essere accompagnata dal modello previsto all'Allegato A del presente Decreto per quanto riguarda le volpi e dall'Allegato 22 del D.A.I.S. n. 09 del 16/05/2007 (Decreto di attuazione del piano di eradicazione delle pesti suine nella Regione Sardegna) per quanto attiene i cinghiali
- ART. 4 I campioni prelevati devono essere consegnati nelle sedi stabilite dalle singole ASL, le quali cureranno l'invio successivo all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Le carni e le frattaglie di cinghiali e volpi cacciate non possono essere consumate fino alla comunicazione dell'esito favorevole del predetto esame.
- ART. 5 I singoli cacciatori consegnanti i campioni o il responsabile della squadra di caccia contatteranno le ASL secondo le modalità da esse stabilite per conoscere l'esito dell'esame trichinoscopico effettuato.
Nel caso in cui l'esame trichinoscopico dia esito sfavorevole, il Servizio Veterinario dell'Azienda ASL dovrà provvedere al sequestro e alla distruzione della carcassa, delle sue parti e delle relative frattaglie.
- ART. 6 Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel B.U.R.A.S. della Regione Sardegna.

L'Assessore

RP/Resp. 4.2
GB/4.2
DC/Dir.Serv. 4
GP/ Dir.Gen.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'assessore

ALLEGATO A

Si attesta che il sig.....
residente a, il giorno
ha presentato il muscolo tibiale anteriore di volpe di sesso.....
categoria giovane < 6 mesi ; giovane tra 6 - 18 mesi ; adulto
proveniente da animale abbattuto il località
del comune di.....

li.....

Il Veterinario Ufficiale